

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

• SCADENZA AL 16 GIUGNO

Versamenti in cassa per i tributi camerali

Il diritto per il 2010 va corrisposto in un'unica soluzione con il modello F24. Le Camere di commercio provinciali possono modificare fino al massimo del 20% l'importo base del diritto annuale

di Daniele Hoffer

Il diritto annuale dovuto alla Camera di commercio, istituito con il decreto legge n. 786/1981 e recepito nella legge n. 580/1993 deve essere versato in un'unica soluzione (non essendo possibile la rateizzazione), entro gli stessi termini di versamento delle imposte risultanti dal modello Unico, ovvero entro il 16 giugno, oppure entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.

Il pagamento va eseguito con modello F24, indicando nella sezione «Ici e altri tributi locali» il codice tributo 3850, con anno di riferimento 2010, e come codice ente la sigla automobilistica della provincia di appartenenza. C'è la possibilità di eseguire la compensazione con altre imposte o contributi a credito. La Camera di commercio a cui indirizzare il tributo è quella territorialmente competente in base al luogo in cui è situata la sede aziendale al 1° gennaio dell'anno di riferimento; se l'attività viene svolta in più province vanno indicati per ognuna il codice ente e l'importo dovuto.

Soggetti obbligati

Questo tributo deve essere versato ogni anno dalle aziende iscritte al Registro delle imprese alla data del 1° gennaio, anche se risultano poi rimanere iscritte solo per una frazione dell'anno.

Nel caso di inizio attività, invece, il diritto annuale alla Camera di commercio deve essere versato entro 30 giorni dall'iscrizione al Registro imprese: tale iscrizione deve infatti avvenire entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

Il diritto camerale non risulta invece dovuto dalle imprese individuali che hanno cessato l'attività nel corso del 2009 e hanno presentato domanda di cancellazione dal Registro delle imprese entro il 30 gennaio scorso.

Iscrizione al Registro delle imprese

La legge n. 77 del 25-3-1997, articolo 2, ha disposto che l'iscrizione al Registro delle imprese non è obbligatoria per i produttori agricoli che operano nel regime Iva di esonero, previsto dall'articolo 34 del dpr 633/1972, consentendo agli stessi di procedere alla cancellazione qualora risultassero iscritti.

ELENCHI RIEPILOGATIVI

Modelli Intrastat solo via Web

Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane n. 63336 del 7-5-2010 è stato specificato che la presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie deve essere effettuata obbligatoriamente per via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 aprile scorso sono stati approvati i nuovi modelli di dichiarazione Intra 12 e Intra 13, con relative istruzioni, che devono essere utilizzati anche dai produttori agricoli in regime di esonero, per dichiarare le operazioni di acquisto intracomunitarie, effettuate o da effettuarsi. I nuovi modelli vanno utilizzati a partire dall'1-6-2010. Tuttavia, in fase di prima applicazione, è stato stabilito che i soggetti che hanno fatto acquisti intracomunitari, divenendo così debitori d'imposta, devono presentare i modelli Intra 12 per i primi quattro mesi dell'anno, in via telematica entro il 30 giugno prossimo. D.H.

Si ricorda che il regime di esonero è applicabile da tutte le imprese agricole (se non hanno optato per il regime normale o non abbiano esercitato espressa rinuncia all'esonero) che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 euro.

Ricordiamo che la legge n. 286 del 24-11-2006 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 223 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28-11-2006) ha però disposto che la ruralità è riconosciuta solamente all'abitazione dei soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo, se iscritti nel Registro delle imprese; sono esclusi da questo solo gli agricoltori pensionati, i familiari conviventi e i coadiuvanti.

Per gli agricoltori in regime Iva di esonero, quindi, l'iscrizione alla Camera di commercio non sarebbe obbligatoria, ma in assenza di essa la ruralità non viene riconosciuta.

In caso di omesso o insufficiente versamento nei termini del diritto annuale camerale c'è la possibilità di rimediare, usufruendo del ravvedimento operoso, beneficiando delle sanzioni ridotte.

Nel modello F24, le sanzioni devono essere individuate dal codice tributo 3852, mentre per gli interessi passivi dovuti il codice tributo è il 3851.

Tributi 2010

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22-12-2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30-1-2010) ha stabilito per il 2010 le misure del diritto camerale dovuto alle Camere di commercio.

Per le imprese individuali annote nella sezione speciale del Registro delle imprese (ad esempio le aziende agricole) e per le società semplici agricole, il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di 88 euro, mentre per le società semplici non agricole il diritto va versato nella misura di 144 euro.

Diversamente, per le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, anche se annote nella sezione speciale, il diritto deve essere determinato applicando al fatturato 2009 la misura fissa di 200 euro, oltre alle aliquote per scaglioni stabilite nello stesso decreto. Le Camere di commercio provinciali possono applicare delle modifiche all'importo base del diritto annuale, fino alla misura massima del 20%.

Per ogni unità locale va versato un importo aggiuntivo pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino a un massimo di 200 euro. Per unità locali si intendono i luoghi dove sono situati i centri aziendali, con presenza di fabbricati strumentali, mentre non va considerata unità locale se c'è solamente terreno coltivato.